

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

11.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIDOLFI**

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici (1159)	127
MANARESI AURELIO, <i>Relatore</i> - FELICIONI, LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, SANGIORGI, BONARDI, VECCHINI RODOLFO.	
Petizione (<i>Esame</i>)	128
BONELLI, <i>Relatore</i> - FELICIONI, D'AROMA, GOMEZ HOMEN.	

La riunione comincia alle 11.30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali: Giuliani, Malusardi, Natoli, e mobilitati i Consiglieri Bonomi, Brocchi, Mucci, Pucci Puccio, Rapetti e Riccardi Fausto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

TORELLI TITO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici. (1159)

MANARESI AURELIO, *Relatore*, ricorda che il 24 luglio 1940-XVIII fu emanato un Regio decreto-legge che imponeva agli esercenti delle sale cinematografiche di includere, nel programma degli spettacoli, particolari pellicole di guerra e di propaganda realizzate a cura del Ministero della cultura popolare e dell'Istituto nazionale Luce.

Il provvedimento, che è stato adottato nella forma del decreto-legge per il suo carattere d'urgenza e mira a far conoscere attraverso lo schermo gli aspetti politici e militari più salienti della guerra, non ha bisogno di particolari illustrazioni: ne propone, pertanto, la conversione in legge.

FELICIONI desidera fare un rilievo, del quale lascia alla Commissione di valutare la portata.

V'è una legge fondamentale che dà all'Istituto Luce speciali prerogative e che impone alle sale cinematografiche di dare in visione i filmi da esso prodotti: non s'intende, quindi, perchè sia stato adottato questo particolare provvedimento, mentre sarebbe stato sufficiente un accordo tra Ministero della cultura popolare, Comando ge-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nerale e Istituto Luce per la inclusione, nei programmi, delle scene di guerra.

Col Regio decreto-legge, di cui si chiede la conversione, si determina una duplicità di iniziative, di cui non si vede l'opportunità, tra Ministero e Comando generale, laddove è proprio l'Istituto Luce l'organo cui è affidato il compito di svolgere propaganda nazionale nel senso più ampio della parola.

La conversione del decreto-legge deve, naturalmente, essere approvata; tuttavia, è da rilevare la frequenza con la quale, da qualche tempo, si moltiplicano i provvedimenti di carattere particolare, in materie nelle quali basterebbe applicare le disposizioni generali.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO si associa alle osservazioni del camerata Felicioni e segnala l'opportunità di un emendamento all'articolo unico del disegno di legge, perchè all'espressione generica « pellicole di guerra e di propaganda » sia sostituita una più specifica, a esempio: « corti metraggi di propaganda, aventi particolare interesse politico o nazionale ». Questo, per evitare che siano presentate eventualmente pellicole di carattere reclamistico, pubblicitario, o del genere.

SANGIORGI osserva che la limitazione delle pellicole ai corti metraggi limiterebbe anche l'efficacia della propaganda.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, aderendo a questa considerazione, rinuncia all'espressione « corti metraggi »; basterà dire: « pellicole di guerra e di propaganda, aventi particolare interesse politico o nazionale ».

MANARESI AURELIO, *Relatore*, rileva che l'odierno provvedimento non incide menomamente sull'attività dell'Istituto Luce per quel che riguarda i suoi compiti di propaganda: aggiunge soltanto che queste pellicole di guerra e di propaganda sono edite, oltre che dall'Istituto, anche dal Ministero della cultura popolare.

L'intervento del Ministero costituisce una garanzia della bontà delle pellicole e della loro rispondenza agli scopi di propaganda nazionale; ritiene, perciò, superflua l'aggiunta proposta dal camerata Liverani.

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO insiste nella sua proposta.

SANGIORGI fa notare che la modificazione proposta dal Consigliere Liverani deve essere apportata all'articolo 1 del Regio decreto-legge e non all'articolo unico, il quale non fa che riprodurre la dizione dell'articolo stesso.

BONARDI si associa.

VECCHINI RODOLFO osserva che l'articolo unico può essere approvato nel testo attuale, con una aggiunta che indichi la modificazione apportata al testo del decreto-legge.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo unico del disegno di legge che — dopo la proposta del consigliere Liverani — avrebbe la formulazione seguente:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici, con la seguente modificazione:

« All'articolo 1, dopo la parola « propaganda » sono aggiunte le seguenti: « aventi particolare interesse politico o nazionale ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Esame di una petizione.

BONELLI riferisce sulla petizione presentata dal Consigliere nazionale Gomez Homen, con la quale Raffaele Josia, scrittore di libri didattici, chiede di essere compensato, con provvedimento eccezionale, del danno derivatogli dalla statizzazione dei libri di testo per l'insegnamento primario, in considerazione dei quaranta e più anni della sua attività di scrittore.

Ammette l'impossibilità dell'adozione del provvedimento eccezionale invocato dall'interessato, perchè nessuna legge contempla l'obbligo dello Stato di reintegrare il cittadino singolo, privato di un'attività fatta propria dallo Stato medesimo. Tuttavia, trattandosi del caso particolare di un vecchio scrittore, autore di apprezzati testi per le scuole elementari e benemerito dell'educazione e della cultura, il quale risulta essere stato danneggiato dalla statizzazione di tali libri di testo e che si trova in condizioni di assoluto bisogno, raccomanda alla Commissione di segnalarlo al Ministro della cultura popolare per una eventuale assistenza.

In realtà, questa condizione di bisogno dello Josia è stata implicitamente riconosciuta attraverso aiuti, sia pur limitati, concessigli dal Sindacato Autori e Scrittori e dall'Unione Fascista Professionisti e Artisti di Firenze, dalla Presidenza del Consiglio e dallo stesso Ministero della cultura popolare: una raccomandazione o una segnalazione della Commissione potrebbe, pertanto, avere benefico effetto.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

FELICIONI è contrario all'inoltro della petizione, perchè se si accogliesse il principio in essa propugnato, si creerebbe un precedente che potrebbe essere invocato da tutte le categorie produttrici che si trovassero in condizioni analoghe, nei rispettivi campi di attività.

L'interessato può rivolgersi direttamente al Ministero della cultura popolare.

D'AROMA si associa a queste osservazioni, rilevando che un intervento della Commissione potrebbe, eventualmente, essere giustificato solo per scrittori di grande rinomanza.

GOMEZ HOMEN aderisce alla proposta del consigliere Bonelli, confermando che il caso dello Josia è quello di un benemerito della scuola, di un vecchio fascista, di un

uomo veramente stretto dal bisogno. Crede di poter affermare che la raccomandazione sarebbe bene accolta dal Ministero della cultura popolare: insiste, quindi, perchè la segnalazione sia fatta.

FELICIONI ammette che il Ministero possa intervenire per suo conto in un caso del genere, ma ripete che la Commissione non può sancire un precedente consimile. Ritiene, quindi, che — in linea di principio — la petizione non debba essere accolta.

D'AROMA suggerisce che il Presidente segnali personalmente il caso Josia al Ministro della cultura popolare, passando agli atti la petizione per la questione di principio.

La riunione termina alle 12.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

**Conversione in legge del Regio decreto-legge
24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente
l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra
e di propaganda nei programmi degli spettacoli
cinematografici. (1159)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1940-XVIII, n. 1314, concernente l'obbligatorietà di includere pellicole di guerra e di propaganda nei programmi degli spettacoli cinematografici, *con la seguente modificazione:*

All'articolo 1, dopo la parola «propaganda» sono aggiunte le seguenti: «aventi particolare interesse politico o nazionale».